

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI AL BENEFICIO DELL'AMMISSIONE PROVVISORIA (permesso "F") E PER I DATORI DI LAVORO

- 1) L'ammissione provvisoria è valida unicamente per il territorio del Cantone Ticino e per lo scopo di soggiorno indicato nel libretto. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri. Le condizioni previste devono venire scrupolosamente osservate.
- 2) Il titolare deve sempre portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta delle Autorità o al datore di lavoro. Quest'ultimo deve accertare che lo straniero è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa, inoltrando se del caso la relativa documentazione.
- 3) Qualsiasi cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome o del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio), deve essere notificato entro **14 giorni** all'Ufficio della migrazione (UM).
La modifica dello scopo e delle condizioni a seguito della cessazione di attività deve essere effettuata entro **14 giorni**.
La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità.
Lo straniero deve notificare l'eventuale separazione legale o la separazione di fatto, al più tardi in occasione del rinnovo del permesso o in occasione di qualsiasi altra modifica dello stesso, allegando gli atti ufficiali (separazione legale). La partenza per l'estero dev'essere notificata con almeno **14 giorni** di anticipo all'UM.
- 4) Il permesso perde la sua validità con il rilascio di un altro permesso nel Cantone Ticino o in un altro Cantone, con la notifica della partenza, per decisione dell'Autorità federale, oppure a seguito di revoca.
- 5) Un eventuale rinnovo del presente permesso deve essere chiesto all'UM **14 giorni** prima della scadenza.
- 6) La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi o ai partner registrati delle persone bisognose di protezione ed ai figli minorenni (art. 71 LAsi).
- 7) Lo statuto di ammissione provvisoria può essere revocato in ogni momento ma unicamente dalla Segreteria di Stato della migrazione.
- 8) Le mancate notifiche di arrivo e partenza, nonché altre infrazioni per inosservanza a quanto sopra citato, sono passibili di multa.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare la Legge federale sugli stranieri LStr del 16 dicembre 2005, l'Ordinanza OASA del 24 ottobre 2007, La Legge sull'asilo LAsi del 26.06.1998 e le Ordinanze sull'asilo OAsi1 e OAsi2 dell'11.08.1999 possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dal rilascio del permesso.

Il datore di lavoro di uno straniero ammesso provvisoriamente, ha inoltre **l'obbligo** di accantonare mensilmente una detrazione del 10% del salario soggetto all'obbligo di garanzia (artt. da 85 a 87 LAsi, da 8 a 18 OAsi2, art. 88 LStr).